



Misure urgenti per giustizia e difesa e proroghe su referendum, assegno temporaneo e IRAP

D.L. 132/2021 / A.C. 3298

Dossier n° 128 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

14 ottobre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3298
D.L.	132/2021
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP
Numero di articoli:	7
Date:	
presentazione:	30 settembre 2021
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	in corso di esame in Commissione

Contenuto

Il provvedimento è composto da **7 articoli** per un totale di **8 commi**.

L'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo a fronte di gravi o specifici reati e richiedendo sempre, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la convalida da parte del giudice. L'intervento normativo è determinato dall'esigenza di dare urgente seguito ad una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18).

L'articolo 2 modifica i requisiti per la nomina a Capo di stato maggiore della Difesa consentendo il conferimento di tale incarico anche ai Capi di stato maggiore di forza armata che nel corso del triennio di comando abbiano raggiunto i limiti di età e pertanto stiano completando il mandato in posizione di richiamo in servizio "automatico" ai sensi dell'articolo 1094, comma 4, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010).

L'articolo 3 proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021. Inoltre, vengono differiti di un mese anche i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario.

L'articolo 4 dispone la proroga dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori, assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021. Il termine oggetto di proroga è posto ai fini del riconoscimento anche delle mensilità arretrate dell'assegno, mentre, nei casi di presentazione della domanda oltre tale termine, l'assegno è riconosciuto esclusivamente dal mese di presentazione della domanda.

L'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. **L'articolo 7** dispone in merito all'entrata in vigore.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 7 articoli, per un totale di 8 commi, appare prevalentemente configurabile come un provvedimento di proroga di termini legislativi; recano infatti disposizioni di proroga tre dei cinque articoli sostanziali; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale"; al tempo stesso si rileva che tale *ratio* unitaria non è indicata nel preambolo del provvedimento; *si valuti altresì l'opportunità di approfondire la riconducibilità a tale ratio unitaria dell'articolo 1 (disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale) e dell'articolo 2 (disposizioni in materia di procedura di nomina del Capo di stato maggiore della difesa)*